



CAPITOLATO SPECIALE

PER

**L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA,
IN FORMA DI ACCORDO QUADRO,
suddivisa in due lotti,
DI ARREDI DA UFFICIO E SEDUTE
RISPONDENTI AI CRITERI AMBIENTALI
MINIMI DESTINATI ALLE STRUTTURE
DELL’AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI**

Art. 1 – Oggetto e finalità dell’Accordo Quadro

1. Le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale hanno ad oggetto la fornitura di arredi e delle sedute destinate ad APSS, da affidarsi secondo la modalità dell’accordo quadro. La procedura di affidamento conduce alla definizione di un Accordo Quadro per ciascun lotto, che sarà stipulato dall’APSS con le prime tre Imprese utilmente collocate in graduatoria.

2. Con l’Accordo Quadro viene definita la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni ed alle modalità di affidamento da parte di APSS dei contratti attuativi per l’approvvigionamento dei prodotti previsti dal Capitolato Tecnico e, conseguentemente, le condizioni di esecuzione delle prestazioni. Le Imprese, con la sottoscrizione dell’accordo, si impegnano ad eseguire le forniture di volta in volta indicate nei contratti attuativi.

3. La conclusione dell’Accordo Quadro non vincola in alcun modo l’APSS all’acquisto di quantitativi minimi (fatto salvo quanto di seguito specificato) o predeterminati di beni, bensì dà origine unicamente a un obbligo delle Imprese utilmente collocate in graduatoria di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza degli importi massimi messi a gara, ordinativi di fornitura derivanti dai contratti attuativi eventualmente stipulati.

Non potranno essere acquistate dall’APSS quantità di prodotti per un valore complessivamente superiore all’importo del lotto previsto per l’intero periodo, con la precisazione che il valore complessivo massimo dell’accordo quadro corrisponde all’importo posto a base di gara per il singolo lotto comprensivo delle opzioni.

4. Qualora l’APSS proceda alla conclusione di contratti attuativi, i beni dovranno essere ordinati secondo quanto di seguito precisato:

a) all’Impresa prima classificata in graduatoria sarà garantito un acquisto minimo pari al 10% del tetto massimo di spesa del lotto di riferimento;

b) i contratti attuativi successivi saranno conclusi con le prime tre Imprese utilmente classificate in graduatoria, mediante il seguente criterio di rotazione: fino al raggiungimento del 10% del tetto massimo di spesa del lotto la fornitura sarà affidata al primo classificato, poi, a rotazione partendo dal secondo classificato, per importi fino al raggiungimento del valore dell’1% del tetto massimo di spesa del lotto. Tale percentuale è superabile in caso di acquisto unitario di importo superiore all’1% o in caso di necessità di acquisti complementari;

c) i singoli acquisti potranno essere disposti per un valore minimo di € 1.000,00 Iva esclusa per entrambi i lotti.

Art. 2 – Luogo di esecuzione della fornitura

1. Le forniture oggetto del presente Capitolato avranno esecuzione presso le sedi dell’APSS dislocate sull’intero territorio della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 3 – Caratteristiche delle forniture

1. I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno possedere le caratteristiche qualitative e tecniche precisate nel Capitolato Tecnico allegato al presente Capitolato Speciale, al quale si rinvia, nonché all'offerta tecnica, oltre che essere perfettamente conformi alle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia al momento della consegna.

2. Per tutta la durata della fornitura dovranno essere mantenute le caratteristiche individuate nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica.

3. Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia dell'Accordo Quadro, un'Impresa non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara (ad esempio a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore), essa dovrà obbligatoriamente, al fine di consentire al RUP le valutazioni di competenza:

- dare comunicazione scritta della "messa fuori produzione" all'APSS con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;

- indicare il prodotto avente equivalenti o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e qualitative che intende proporre in sostituzione di quello aggiudicato alle medesime condizioni economiche offerte in gara o, eventualmente, a condizioni economiche migliori, allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica debitamente sottoscritta e tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito. La mancata indicazione del prodotto sostitutivo comporta la risoluzione dell'Accordo Quadro - relativo al lotto - con l'Impresa interessata secondo quanto stabilito dal successivo art. 26; conseguentemente, saranno risolti anche i relativi contratti attuativi non conclusi. L'eventuale risoluzione dell'Accordo Quadro pronunciata verso una delle Imprese utilmente collocate in graduatoria non ha effetto sulla posizione delle altre (quindi senza scorrimento della graduatoria).

4. L'APSS procederà, quindi, alla verifica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione di quello aggiudicato con quanto dichiarato nella nuova scheda tecnica e provvederà a comunicare all'Impresa gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, laddove il fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità del prodotto per il quale si richiede la sostituzione, APSS avrà facoltà di risolvere l'Accordo Quadro - relativo al lotto - con l'Impresa per la quale sia stato individuato un prodotto non idoneo, secondo quanto stabilito dal successivo art. 26; conseguentemente, saranno risolti anche i relativi contratti attuativi non conclusi. L'eventuale risoluzione dell'Accordo Quadro pronunciata verso una delle Imprese utilmente collocate in graduatoria non ha effetto sulla posizione delle altre.

Art. 4 – Quantitativi

1. I prodotti oggetto di fornitura sono riportati, per ciascun lotto, nel Capitolato Tecnico, cui si rinvia. Sulla base dei consumi storici e su base previsionale, sono indicate le percentuali di incidenza (coefficiente di valorizzazione) di ciascuna tipologia di prodotto in relazione alla fornitura complessiva: tali percentuali sono mere stime

indicative non vincolanti e impegnative per l'APSS, che in sede esecutiva potranno essere oggetto di modifica.

Art. 5 – Fornitura e consegna del materiale

1. I contratti attuativi si intendono conclusi con l'emissione da parte di APSS di ordinativi di fornitura che devono intendersi quali accettazione della proposta contrattuale risultante dall'offerta tecnica ed economica presentate in gara dalla singola Impresa, con conclusione del contratto attuativo mediante scambio di corrispondenza. Tali ordinativi verranno effettuati dall'APSS applicando i prezzi di aggiudicazione della gara.

La consegna dovrà essere effettuata entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari dall'invio dell'ordinativo o il termine migliorativo indicato in sede di offerta. Per ordini superiori ad € 80.000,00 potranno essere concordati termini di consegna maggiori.

APSS si riserva la possibilità di consegna dilazionata del singolo ordinativo di fornitura. Nel computo del periodo di consegna non si considera il periodo compreso tra il 10 ed il 25 agosto nonché tra il 23 dicembre ed il 6 gennaio.

Gli estremi dell'ordinativo (Codice Univoco Ufficio denominato "Codice Destinatario/IPA", Codice Identificativo Gara CIG, dati relativi al buono d'ordine) dovranno essere riportati sui documenti di trasporto e sulle relative fatture.

2. La merce richiesta dovrà pervenire in idoneo imballo atto a garantire il prodotto da eventuali danni che possano pregiudicarne le qualità. Gli imballaggi dovranno possedere le caratteristiche previste nel Capitolato Tecnico.

3. Il quantitativo e la tipologia dei prodotti indicati nell'ordinativo di fornitura è vincolante per l'Impresa.

4. I prodotti ordinati, accompagnati da una distinta con l'esatta indicazione della quantità e della qualità dei prodotti forniti, dovranno essere consegnati, montati e posati, franco di ogni rischio e spesa (imballo e trasporto compresi), presso il luogo e nelle fasce orarie e giornaliere indicati dall'APSS.

5. Le Imprese sono tenute alla consegna dei prodotti oggetto del presente Capitolato e all'esecuzione delle prestazioni a regola d'arte, secondo gli usi commerciali. Sono ricompresi nel prezzo della fornitura tutti i servizi accessori connessi (a titolo esemplificativo: trasporto, consegna al piano, montaggio), fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.

6. L'APSS si riserva la facoltà di disporre che la consegna dei beni avvenga presso un deposito, mantenendo il relativo imballo, e riservandosi di ordinare il trasporto, montaggio e posa in un momento successivo, comunque entro i sei mesi dall'avvenuta consegna, senza ulteriori oneri a carico dell'APSS. In tal caso l'Impresa è obbligata a procedere al trasporto, montaggio e posa entro 20 venti giorni dall'ordine dell'APSS. Oltre i 6 mesi, l'Impresa sarà comunque obbligata al montaggio ma verrà riconosciuto un indennizzo pari al 5% del valore della merce ordinata.

7. APSS si riserva, ove vi siano locali che richiedano minime personalizzazioni degli arredi standard forniti (quali tamponamenti di armadi in nicchia, piani di raccordo, minime modifiche strutturali), di ordinare gli arredi di gara con richiesta di realizzazione anche delle personalizzazioni necessarie. In tali casi, APSS riconoscerà un prezzo maggiorato dei prezzi di aggiudicazione del 10% del valore degli arredi

personalizzati. Ove detto 10% conducesse ad un valore monetario inferiore ad euro 100,00, sarà comunque riconosciuto un valore di euro 100,00.

8. In alternativa, al fine di effettuare personalizzazioni degli arredi, APSS si riserva la facoltà di richiedere la fornitura di materiali con le stesse finiture dei prodotti ordinati e di procedere in economia a dette personalizzazioni.

9. L'APSS si riserva la possibilità di acquistare prodotti con minime differenze rispetto ai prodotti standard quotati a gara (es. sedie su barra con fissaggio a pavimento) e accessori (es. porta cartelle o poggia testa per sedute operatore), per i quali sarà applicata, sul prezzo del listino vigente al momento dell'acquisto, la percentuale di sconto indicata dall'Impresa all'interno della propria offerta.

Art. 6 – Controlli e verifiche al ricevimento della merce

1. L'APSS si riserva il diritto di eseguire, anche in un momento successivo alla consegna, controlli sui prodotti forniti.

2. In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell'imballaggio e/o per la consegna a magazzino, il ricevimento avverrà "con riserva di successivo controllo". Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque mancata corrispondenza ai requisiti previsti, la merce sarà contestata e quindi respinta al fornitore, che dovrà sostituirla con altra della qualità prescritta, entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione, ferma l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 25.

3. L'APSS evidenzia all'Impresa le eventuali "non conformità" a fronte delle quali l'Impresa potrà presentare le proprie controdeduzioni, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

4. Nel caso l'Impresa rifiuti o non proceda nei termini sopra indicati alla sostituzione dei prodotti contestati, l'APSS procederà direttamente all'acquisto dei prodotti, rivolgendosi prioritariamente ad altre Imprese che abbiano prodotti qualitativamente idonei nell'ambito del lotto in questione. Sarà addebitata al soggetto inadempiente l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 25.

5. Il prodotto contestato dovrà comunque essere ritirato dall'Impresa entro una settimana dalla contestazione; in caso contrario, l'APSS ne potrà disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri al medesimo soggetto inadempiente.

6. L'APSS potrà effettuare in ogni tempo i controlli ritenuti più opportuni e necessari a garantire la qualità della fornitura, la corrispondenza dei prodotti alle norme di legge e regolamentari in vigore, nonché la corrispondenza fra la prestazione dell'Impresa e quanto previsto dal Capitolato o dall'offerta tecnica presentata in gara.

7. L'APSS si riserva infine la facoltà di risolvere il contratto, secondo quanto stabilito dal successivo art. 24, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali.

Art. 7 – Norme che regolano l’Accordo Quadro ed i contratti attuativi e criteri interpretativi

1. L’Accordo Quadro è regolato dalle disposizioni in esso contenute, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dalla normativa e dai regolamenti di settore.

2. Le norme di riferimento per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi sono:

- a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012”*;
- b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”*, per quanto applicabile;
- c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- d. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”*, per quanto applicabili;
- e. la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
- f. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- g. la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- h. le norme del codice civile.

3. L’Accordo Quadro ed i contratti attuativi dovranno essere interpretati in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra l’Accordo Quadro o il contratto attuativo ed i Capitolati Speciale e Tecnico, si considerano prevalenti le disposizioni dell’Accordo o del contratto. In caso di contrasto fra quanto previsto nel Capitolato Tecnico e quanto previsto nel presente Capitolato Speciale, prevarranno le disposizioni del primo per quanto attiene alla disciplina degli aspetti tecnici, mentre saranno prevalenti le disposizioni del secondo in relazione agli aspetti amministrativi. Inoltre, in caso di contrasti, le previsioni dell’Accordo Quadro prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata nel contratto attuativo.

4. Nel caso in cui una o più previsioni dell’Accordo Quadro o dei contratti attuativi dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire

dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito dell'accordo o del contratto. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare all'accordo/al contratto un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione dell'accordo/del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 8 – Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro e, conseguentemente, dei contratti attuativi da questo derivanti:
 - a) il presente Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) il Capitolato Tecnico allegato al Capitolato Speciale;
 - c) l'offerta tecnica delle Imprese utilmente collocate in graduatoria;
 - d) l'offerta economica delle Imprese utilmente collocate in graduatoria;
 - e) il DUVRI.

Art. 9 – Durata dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi

1. La durata dell'Accordo Quadro è di anni 4 (quattro), con facoltà per APSS, alla scadenza, di prorogare l'accordo per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a 6 (sei) mesi, al completamento dell'eventuale nuova procedura di affidamento.
2. L'Accordo Quadro ha decorrenza ed efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso ed avrà dunque una durata massima di 4 (quattro) anni, salvo esaurimento del valore economico massimo previsto per ciascun lotto anteriormente alla scadenza del quadriennio. Per durata dell'Accordo Quadro s'intende il periodo entro cui l'APSS può aderire al medesimo mediante la sottoscrizione di "contratti attuativi".
3. I contratti attuativi di fornitura possono essere stipulati dall'APSS solo nel periodo di durata dell'Accordo Quadro (compresa l'eventuale proroga tecnica).

Art. 10 – Prezzi contrattuali e importo massimo dell'Accordo Quadro

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni del presente Capitolato, si intende offerto da ciascuna Impresa in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto loro rischio.
2. I prezzi contrattuali sono quelli risultanti dall'offerta economica presentata in sede di gara e sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro, compresa la proroga tecnica. I corrispettivi richiesti dovranno essere formulati con le modalità previste dalla normativa di partecipazione alla gara.

Art. 11 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del DLgs 50/2016, è il Dirigente *pro-tempore* del Servizio Acquisti e Gestione Contratti dell'APSS con riferimento agli obblighi derivanti dall'Accordo Quadro e dai contratti attuativi sottoscritti da APSS.
2. L'APSS provvederà ad individuare il Direttore dell'Esecuzione (DE) dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi prima della conclusione dell'accordo stesso e ne darà comunicazione tempestiva alle Imprese.

Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione

1. Per la disciplina della sospensione dell'esecuzione si applica quanto previsto dall'art. 107 del DLgs 50/2016.

Art. 13 – Varianti contrattuali

1. Per la disciplina delle modifiche e delle varianti contrattuali si applica l'art. 27 della legge provinciale n. 2/2016 della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione

1. APSS provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Appaltatore in relazione a ciascun ordinativo di fornitura, fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 3 in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. APSS provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale, previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato. La verifica di conformità è effettuata entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce.
3. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste per la stessa: qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto può essere risolto di diritto dalla Stazione appaltante secondo quanto disposto dall'art. 28 del presente Capitolato speciale.
4. Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m., devono essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del CIG, del numero e della data dell'ordine. Le fatture devono essere inviate all'indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine. In considerazione del fatto che l'APSS rientra nel regime di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m. le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime devono riportare in calce l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del D.M. 23/01/2015 e s.m.. Ai fini degli obblighi previsti

dalla normativa in tema di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, della corretta contabilizzazione e della regolarità dei pagamenti, l'Appaltatore, si obbliga ad inserire, in corrispondenza degli elementi previsti nel tracciato il cui formato è descritto nell'allegato A al D.M. n. 55/2013 e s.m. e nelle specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio, i seguenti dati: Codice Univoco Ufficio denominato "Codice Destinatario/IPA", Codice Identificativo Gara (CIG), dati relativi al buono d'ordine/autorizzazione alla spesa (che la Stazione appaltante comunica in occasione dei singoli ordinativi): tali dati, se non già noti, sono comunicati all'Appaltatore prima dell'emissione della fattura. Le fatture non in regola con le presenti indicazioni sono respinte.

5. Il pagamento delle forniture, per le quali non siano sorte contestazioni, è effettuato tramite il Tesoriere della Stazione appaltante – Unicredit sede di Trento – entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dall'Impresa. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere. Qualsiasi pagamento rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge e l'appaltatore rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento del corrispettivo e/o dei suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.

6. Si precisa che l'Appaltatore, anche qualora indichi più conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, deve individuare un solo conto da utilizzare per tutti i rapporti, presenti e futuri, instaurati con APSS. L'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto alla Stazione appaltante congiuntamente alla comunicazione del conto corrente dedicato. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla variazione qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

7. In conformità all'art. 30, comma 5, del DLgs n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'APSS trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

8. In conformità all'art. 30, comma 6, del DLgs n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle forniture, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di

gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note all'APSS sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Impresa al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

10. L'APSS procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità finale con esito positivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 15 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a:

- utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente affidamento;
- comunicare all'APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai contratti e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
- indicare in ciascuna transazione relativa ai contratti derivanti dal presente affidamento (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG "derivato" riferito allo specifico contratto attuativo, che sarà richiesto dall'APSS facendo riferimento al CIG dell'Accordo Quadro;
- inserire in tutti i sub-contratti una clausola con la quale i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
- comunicare all'APSS, nonché al Commissariato del Governo di Trento, l'eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 da parte di propri sub-contraenti, con contestuale risoluzione del contratto.

2. In caso di futura modifica della normativa inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell'art. 1374 cc.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi non conclusi da questo derivanti secondo

quanto stabilito all'art. 26.

Art. 16 – Fallimento e altre vicende soggettive delle Imprese affidatarie

1. Con riferimento alle vicende soggettive delle Imprese affidatarie di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, l'APSS prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione rispetto alle parti o quote indicate in sede di gara o in sede contrattuale, devono essere comunicate tempestivamente all'APSS mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; l'APSS procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Impresa al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del DLgs 50/2016.

Art. 17 – Cessione dei crediti e cessione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del DLgs 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

2. APSS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica APSS e la medesima cessione diventa efficace e opponibile all'APSS Contraente solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

3. E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27,

comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del DLgs 50/2016.

4. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa affidataria degli obblighi di cui al presente articolo, APSS, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed i contratti attuativi non conclusi.

Art. 18 – Subappalto

1. Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, solamente nel caso in cui l'Appaltatore abbia specificamente indicato nell'offerta le forniture o le parti di contratto che intende affidare in subappalto.

2. L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, allorquando l'abbia dichiarato in sede di gara, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, l'APSS procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'Appaltatore.

4. Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi di materiali o prodotti semilavorati da terzi, né l'utilizzo di vettori esterni all'organizzazione aziendale per la consegna dei beni.

Art. 19 – Tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

2. L'Appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'Appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

3. L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.
4. L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o dei loro collaboratori.
5. L'Appaltatore deve inoltre fornire al proprio personale mascherine di tipo chirurgico o altro DPI necessario in relazione ai luoghi di fornitura, come previsto per lo svolgimento di ogni attività lavorativa che preveda il contatto tra operatori.

Art. 21 – DUVRI

1. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è redatto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3, del DLgs 81/2008, allo scopo di individuare i rischi standard connessi alla tipologia di attività oggetto dell'accordo quadro e di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.
2. I suddetti costi sono indicati nel Bando di gara e non sono soggetti a ribasso.
3. Ai fini della conclusione dell'accordo quadro, l'Appaltatore è tenuto al completamento del DUVRI per quanto riguarda la parte specifica inerente ai propri dati e all'individuazione di eventuali ulteriori rischi oltre a quelli inizialmente previsti ed alla consegna del documento debitamente completato e sottoscritto.
4. Se necessario, APSS, prima dell'esecuzione dei singoli contratti attuativi, integrerà il predetto documento riferendolo ad eventuali rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà effettuata la fornitura; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'Impresa, integra gli atti contrattuali.
5. In ogni caso, il DUVRI, così come ribadito nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato – Regioni in data 20.03.2008, è da considerarsi un documento dinamico, pertanto dovrà essere aggiornato nel corso del periodo di validità dell'accordo quadro, al variare delle condizioni.

Art. 22 – Elezione di domicilio dell'Appaltatore

1. Salvo diversa indicazione, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali e clausola di riservatezza

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.
2. Considerando la mission e la natura dell'APSS, l'Appaltatore si trova ad operare in un contesto particolarmente delicato e accidentalmente potrebbe venire a conoscenza

di informazioni e dati personali (anche relativi alla salute) di pazienti/utenti di APSS, nonché di operatori di APSS, seppur formalmente il trattamento di tali dati non costituisce oggetto del contratto di fornitura e, di conseguenza, non viene effettuato dall'Appaltatore per conto di APSS ai sensi dell'art. 28, Regolamento Ue 2016/679.

3. Considerando, inoltre, che i dati relativi alla salute rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" ex art. 9, Regolamento Ue 2016/679, con riferimento ai quali la normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento Ue 679/2016 e DLgs 196/2003) attribuisce il più alto livello di tutela e protezione, la Società fornitrice si obbliga:

- a garantire la massima riservatezza sulle informazioni e sui dati cui può venire in contatto in occasione dell'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto/convenzione;
- ad adottare ogni e qualsiasi misura idonea a garantire la protezione e la riservatezza delle informazioni/dati personali, nonché a evitare la loro acquisizione e/o utilizzazione da parte di dipendenti, collaboratori o terzi soggetti;
- a fornire specifiche istruzioni ai propri dipendenti e collaboratori in merito al comportamento da tenersi in relazione ai dati personali di utenti/pazienti e degli operatori di APSS dei quali essi possano venire a conoscenza in occasione della loro attività, affinché essi si impegnino ad agire con assoluto riserbo e con divieto assoluto di trattamento di tali dati, ivi inclusi la diffusione o comunicazione di qualsivoglia notizia e/o dato dei quali dovessero venire comunque a conoscenza;
- qualora la diffusione presso terzi di informazioni riservate o materiale contenente dati personali sia stato causato da atti o fatti imputabili all'Appaltatore e/o ai suoi dipendenti e/o fornitori, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire ad APSS gli eventuali danni connessi alla violazione dell'obbligo di riservatezza (artt. 1228 e 2049 cc.), fermo restando le altre conseguenze eventualmente previste dal presente contratto/convenzione che implicano la risoluzione del contratto/convenzione, il recesso contrattuale e l'applicazione di clausole penali derivanti da inadempimento contrattuale dell'Appaltatore.

Art. 24 – Garanzia definitiva

1. Alle Imprese parte dell'accordo quadro è richiesto di costituire, prima della conclusione dello stesso, una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del DLgs 50/2016, di valore pari al 10% del valore massimo delle forniture affidabili a ciascuna Impresa e precisamente:

- all'Impresa prima graduata sarà richiesta una garanzia di importo pari ad € 100.000,00 per il lotto 1 (€ 25.000,00 per la quota certa di fornitura, calcolata sul 10% del valore dell'accordo, ed € 75.000,00 per la quota di fornitura eventuale, rapportata al 30% del valore massimo dell'accordo) ed € 60.000,00 per il lotto 2 (€ 15.000,00 per la quota certa di fornitura, calcolata sul 10% del valore dell'accordo, ed € 45.000,00 per la quota di fornitura eventuale, rapportata al 30% del valore massimo dell'accordo);
- alle Imprese seconda e terza graduata sarà richiesta una garanzia di importo pari ad € 75.000,00 per il lotto 1 ed € 45.000,00 per il lotto 2 (rapportata al 30% del valore massimo dell'accordo).

Nel caso le Imprese utilmente collocate in graduatoria siano in numero inferiore a tre, l'importo della garanzia sarà riproporzionato di conseguenza.

2. In ragione della tipologia di modalità di acquisto in accordo quadro, nel calcolo dell'importo della garanzia non si applica la maggiorazione prevista dall'art. 103 del DLgs 50/2016.

3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Impresa deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di APSS.

4. In caso d'inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

5. Nel caso d'integrazione del contratto, l'Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

6. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M.

n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento".

7. APSS non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità ad APSS.

Art. 25 – Penali

1. Nel caso l'Appaltatore non proceda alla consegna di quanto ordinato entro i termini previsti o nel caso rifiuti o comunque non proceda entro il termine indicato all'art. 5 (cinque) alla sostituzione della merce contestata, l'APSS sarà autorizzata ad applicare una penalità dell'1‰ (uno per mille) giornaliero calcolato sul valore della merce e per ogni giorno successivo al termine previsto, fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento).

2. Scaduti i termini che verranno eventualmente fissati nel sollecito della consegna, l'APSS potrà rivolgersi per l'acquisto ad altra Impresa addebitando al soggetto inadempiente le maggiori spese sostenute, oltre naturalmente alle penalità sopra previste ed agli eventuali danni patiti a causa dell'inadempimento.

3. In caso di mancato rispetto delle ulteriori previsioni previste in contratto, ivi compreso il mancato rispetto di quanto risultante dall'offerta tecnica presentata in gara, si applica una penale definita tra un limite minimo di 100 euro e un massimo di 1000 euro in ragione della gravità dell'inadempimento: in caso di reiterazione dell'inadempimento il limite massimo fissato può essere raddoppiato.

4. Le suddette spese e penalità potranno essere recuperate mediante trattenuta sulla garanzia definitiva costituita per il contratto e, in subordine, sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, l'APSS procede a dichiarare la risoluzione del contratto attuativo, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso. A risoluzione contrattuale intervenuta APSS valuterà se l'inadempimento possa comportare la risoluzione anche dell'Accordo Quadro e, conseguentemente, di tutti i contratti attuativi non conclusi da esso derivanti. L'eventuale risoluzione dell'Accordo Quadro pronunciata verso una delle Imprese utilmente collocate in graduatoria non ha effetto sulla posizione delle altre.

6. L'applicazione delle penali avverrà previo invio di contestazione formale all'Appaltatore e valutazione delle eventuali controdeduzioni prodotte, a seguito di contraddittorio, fatte salve eventuali più dettagliate indicazioni previste dal presente Capitolato.

Art. 26 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del DLgs n. 50/2016.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del DLgs n. 50/2016 nei seguenti casi:

- in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, il ritardo nella consegna della merce richiesta o la sostituzione di quella contestata, previa contestazione all'Impresa e valutazione delle controdeduzioni;
- per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- nel caso di violazione degli obblighi di cui al successivo art. 32;
- nel caso di applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 25, comma 5, del presente Capitolato;
- per cessione del contratto o del credito o in caso di subappalto non autorizzati;
- per cessioni, scissioni, fusioni di azienda o subappalti non comunicati e/o non autorizzati;
- per mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- in caso di transazioni relative al contratto effettuate senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo (ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010);
- in ogni altro caso previsto dalla legge o dal contratto.

3. L'APSS, verificata la violazione o l'inadempimento, contesta per iscritto all'Impresa il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procede alla risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

4. La parte inadempiente, oltre all'immediata perdita della garanzia definitiva a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute dall'APSS per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell'Impresa per il fatto che ha determinato la risoluzione.

5. La risoluzione non si estenderà alle forniture già eseguite.

6. A risoluzione contrattuale intervenuta APSS valuterà se l'inadempimento possa comportare la risoluzione anche dell'Accordo Quadro e, conseguentemente, di tutti i contratti attuativi non conclusi da esso derivanti.

Art. 27 – Effetti della risoluzione dell'Accordo Quadro

1. In caso di inadempimenti o gravi violazioni che abbiano condotto alla risoluzione dell'Accordo Quadro, la risoluzione si estende automaticamente anche ai contratti attuativi eventualmente stipulati dall'APSS e non conclusi. L'eventuale risoluzione dell'Accordo Quadro pronunciata verso una delle Imprese utilmente collocate in graduatoria non ha effetto sulla posizione delle altre.

Art. 28 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso dall'Accordo Quadro e/o dai singoli contratti attuativi, si applica l'art. 109 del DLgs 50/2016.

Art. 29 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'APSS e le Imprese, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro che al termine dello stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 30 – Conclusione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi, spese contrattuali

1. L'Accordo Quadro è stipulato per scrittura privata in modalità elettronica nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del DLgs 50/2016. I contratti attuativi saranno conclusi mediante scambio di corrispondenza tramite l'emissione di ordinativi di fornitura.

2. Le spese contrattuali connesse all'Accordo Quadro ed ai contratti attuativi - compresa l'imposta di bollo, se dovuta - sono a carico delle Imprese affidatarie. Il pagamento delle spese predette relative all'Accordo Quadro sarà richiesto all'Impresa prima classificata per una quota pari al 50%, mentre il valore residuo sarà ripartito in parti uguali tra le rimanenti Imprese idonee. Gli oneri relativi ai contratti attuativi saranno posti a carico dell'Impresa con la quale l'APSS concluderà il contratto stesso.

3. Le Imprese dovranno comunicare tempestivamente alle Amministrazioni eventuali variazioni negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa nonché negli organismi tecnici e amministrativi coinvolti nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili.

Art. 31 – Intervenuta disponibilità di convenzioni delle Centrali di Committenza provinciali o di Consip

1. L'APSS si riserva di recedere dai contratti attuativi, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate dalle Centrali di Committenza provinciali o da Consip, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle ottenute nell'ambito dell'Accordo Quadro, nel caso in cui le Imprese affidatarie non siano disposte ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. In caso di recesso dall'Accordo Quadro, verranno pagate all'Appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% (dieci per cento) di quelle derivanti da contratti attuativi non ancora eseguite.

Art. 32 – Disposizioni anticorruzione e codice di comportamento

1. Nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, le Imprese affidatarie assumono gli obblighi previsti dalla L. 190/2012 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*.
2. In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.
3. Le Imprese dichiarano inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16^{ter} dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 - introdotto dal comma 42, lett. l) dell'art. 1 della L. n. 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a soggetti, ex dipendenti delle Amministrazioni, che abbiano esercitato nei tre anni precedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), relativamente all'oggetto del contratto, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'Amministrazione.
4. Con riferimento agli obblighi di condotta derivanti dal codice di comportamento aziendale - che si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo delle Imprese - ciascuna Amministrazione trasmetterà loro copia dello stesso per una completa e piena conoscenza. Le Imprese si impegnano a trasmetterne copia ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento dell'Amministrazione può costituire causa di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei contratti attuativi: l'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'Impresa il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei contratti attuativi, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 33 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente"*.

Art. 34 – Norma di chiusura

1. Le Imprese, avendo partecipato alla procedura per la conclusione dell'Accordo Quadro, riconoscono ed accettano, in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Tecnico.

Allegato:

- Specifiche tecniche